



COMUNE DI BOBBIO

Provincia di Piacenza

COPIA

Delibera N. 47 Data 27-11-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
PASQUALI ROBERTO	SINDACO	Presente
BERGAMINI CELESTINO	CONSIGLIERE	Presente
INNOCENTE SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
BONINI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
BIANCHINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
CASTELLI GIAMBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTI ALFREDO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHESI RENZO	CONSIGLIERE	Presente
RAGAGLIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Assente
MOZZI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
SCABINI WALTER	CONSIGLIERE	Presente
MERLI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
PASQUALI MARCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mezzadri Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. **Sindaco PASQUALI ROBERTO**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto;

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Claudio Tirelli

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 22-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Cesarina Mozzi

Delibera C.C. n. 047 del 27.11.2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Tecnico Comunale, geom. Claudio Tirelli;

PREMESSO che con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n. 186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n. 186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino

ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;

- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n. 186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n. 186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29 aprile 2019 recante "*Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*";

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1433 del 02 settembre 2019 recante "*Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali delle deliberazioni di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186 e della delibera di Giunta Regionale 29 aprile*

2019 n. 624”;

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n. 186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all’eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Bobbio la IV Classe;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all’Allegato 1** e al punto 2 **dell’Allegato 2**, per le ragioni di seguito indicate: rendere graduale l’aumento degli oneri concessori portandolo all’attuale situazione del mercato edilizio – proposta di ridurre del 15%

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	28,90	37,40	66,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all’artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	28,90	37,40	66,30
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all’ingrosso	8,16	2,38	10,54
<i>Funzione rurale</i>	<i>8,16</i>	<i>2,38</i>	<i>10,54</i>

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto” (AI)** fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: 50% (per calcio, tennis-basket, nuoto, volley) per le ragioni di seguito indicate: si ritiene opportuno rapportare equamente, anche ai fini della determinazione degli oneri, la superficie all’aperto destinata all’attività sportiva e quella effettivamente riservata ad ospitare il pubblico;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all’interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- in merito al **punto 1.4.2.** relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 15% di U1 e U2** per tutte le Frazioni del territorio comunale, le località e le case sparse;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: - 50%;
- per le ragioni di seguito indicate: al fine di agevolare gli interventi edilizi relativi a tali destinazioni d'uso in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: - 20%;
- per le ragioni di seguito indicate: al fine di agevolare tali interventi edilizi che rivestono un fine sociale in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: - 30%;
- per le ragioni di seguito indicate: al fine di agevolare tutte le attività produttive, precisando che solo tale destinazione d'uso (deposito di materie prime) potrà beneficiare di tale riduzione e dovrà espressamente essere riportata negli elaborati grafici di progetto;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PRG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni	% riduzioni U1	% riduzioni U2
1 Interventi edilizi che prevedano il raggiungimento della classe A4 di prestazione energetica dell'edificio	-5%	-5%
2 Interventi edilizi che prevedano la realizzazione sistema di raccolta acqua meteorica	-5%	-5%
3 Interventi edilizi di nuova costruzione che rientrano, ai fini sismici, nella classe sismica superiore	-5%	-5%

4 <i>Interventi edilizi che rientrano, ai fini sismici, nella classe superiore a quella definita dal DM 65/2017</i>	-5%	-5%
---	-----	-----

per le ragioni di seguito indicate: introdurre premialità per gli interventi di miglioramento energetico e sismico per interventi di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazioni su edifici esistenti;

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere e considerato che :
 - non sono disponibili per territorio comunale banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
 - l'esame dei dati disponibili e delle informazioni raccolte presso le poche strutture esistenti hanno evidenziato una situazione disomogenea sia in termini di prezzi che di soluzioni disponibili (camere singole, doppie, con prima colazione, all inclusive, ecc);
 - l'acquisizione di informazione dai territori contermini ha consentito di implementare i dati a disposizione;
 - gli approfondimenti condotti hanno consentito di stabilire che il prezzo determinato in via definitiva dovrà riferirsi alla camera più rappresentativa delle realtà locali;
- si definisce il seguente costo medio della camera: 40 Euro/notte fissato dal Comune sulla base di analisi di mercato;
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL

n.186/2018, nel caso in cui il valore “A” medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione, avendo verificato che il valore “A” medio del Comune di Bobbio, riferito all’ultimo dato OMI disponibile (II/2018) ammonta ad €/mq. 558,00;

- in merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali:
 - 5% per la funzione turistico-ricettiva;
 - 5% per la funzione commerciale;
 - 5% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale allo scopo di favorire l’insediamento di attività ricettive a supporto della vocazione territoriale;
- in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di ammettere la corresponsione di una quota pari al 20% del contributo di costruzione dovuto in corso d’opera, ovvero di:
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - o il 60% entro inizio lavori;
 - o il 20% entro 6 mesi dopo l’inizio lavori;
 - o Il 20% entro fine lavori/termine ultimo validità titolo edilizio al fine di consentire possibilità di versamento più agevoli per l’utenza, pur garantendo l’Ente sulla somma complessiva da introitare;

DATO ATTO che, nell’osservanza di quanto previsto dall’atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell’**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante “*Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione*”, per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, costituente l’**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/03/2000 in materia di contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione, avente ad oggetto “Approvazione tabelle parametriche di definizione Oneri di Urbanizzazione a indicazione procedurali per l’applicazione” e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/’77” e ss.mm.ii., della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/1999 in materia di costo di costruzione, avente ad oggetto “Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – recepimento deliberazione C.R. 29/3/1999 n. 1108” e ss.mm.ii. e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 4**, parte integrante della presente delibera consiliare;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti, votanti n. 12, n. 0 astenuti;

DELIBERA

1. di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a. nell'allegato Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b. nell'allegato Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/03/2000 in materia di

contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione, avente ad oggetto “Approvazione tabelle parametriche di definizione Oneri di Urbanizzazione a indicazione procedurali per l’applicazione” e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/’77” e ss.mm.ii, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/1999 in materia di costo di costruzione, avente ad oggetto “Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – recepimento deliberazione C.R. 29/3/1999 n. 1108” e ss.mm.ii. e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

- 3. di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la “Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”.**
- 4. di assumere ai fini dell’applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente.**
- 5. di approvare la “Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”, adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all’Allegato 4, parte integrante della presente delibera consiliare.**
- 6. di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.**
- 7. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).**
- 8. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all’immediata pubblicazione sul BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione.**
- 9. di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.**
- 10. Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ROBERTO PASQUALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Elena Mezzadri

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 09-12-2019

Bobbio, lì, 09-12-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Pietro Rocca

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì, 09-12-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pietro Rocca

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 19-12-2019 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bobbio, lì 09-12-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Pietro Rocca